REGOLAMENTO (CEE) N. 1126/89 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 2243/88 recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione [3],

considerando che il regolamento (CEE) n. 2243/88 [4] ha limitato la concessione dell'aiuto per le campagne di commercializzazione 1988/1989 e 1989/1990 a taluni quantitativi di pomodori freschi; che tali quantitativi sono stati ripartiti tra le imprese di trasformazione sulla base dei quantitativi totali da esse trasformati durante le campagne di riferimento 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988;

considerando che l'articolo 304, paragrafo 3, lettera b) dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha fissato i quantitativi che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione in Portogallo per un periodo di cinque campagne, a decorrere dall'adesione; che considerate la ristrutturazione in corso delle imprese portoghesi e la necessità di facilitare il passaggio dal regime precedentemente vigente in Portogallo all'attuale regime comunitario e sulla base dei dati più recenti in materia di produzione, risulta opportuno autorizzare la Commissione a derogare, per la campagna 1989/1990, per quanto riguarda le imprese portoghesi, ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2243/88; che è opportuno effettuare, per il Portogallo, un trasferimento di 20 000 tonnellate di pomodori freschi, ammessi alla trasformazione, verso altri prodotti a base di pomodori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2243/88 è modificato come segue:

1) Al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Per la campagna 1989/1990 i quantitativi di pomodori freschi che possono essere assegnati alle imprese di trasformazione situate in Portogallo sono fissati a 662 945 tonnellate per il concentrato di pomodori, 9 600 tonnellate per i pomodori pelati interi in conserve e 22 192 tonnellate per gli altri prodotti a base di pomodori.»

2) È aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Per la campagna 1989/1990 la Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 3, può fissare condizioni specifiche per effettuare la ripartizione dei quantitativi di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le imprese di trasformazione situate in Portogallo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARRIONUEVO PEÑA

---

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 69.
(4) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 14.